

# Cenni sulla condizione giuridica della donna nell'antica roma, dalla formazione della familia fino all'impero

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto amministrativo

di Enrico Bruno

\*\*\*

Così come per tutte le società antiche, anche le donne romane erano soggette a restrizioni della libertà personale, oltre ad essere obbligatoriamente destinate a determinate attività legate prevalentemente alla famiglia. Il passaggio sociale dalla Gens alla Familia (communi o proprio iure) e dopo l'avvento del matrimonio monogamico determinò l'affermazione del potere del Paterfamilias sulle donne a causa dell'esigenza della certezza della prole. A ciò seguirono l'istituto del divortium e la repressione dell'adulterio femminile.

Le donne totalmente libere, come può immaginarsi, non esistevano. Queste, se nate da paterfamilias libero, una volta raggiunta la pubertà divenivano sui iuris, benchè sottoposte alla manus (un potere minore rispetto alla potestas) del marito se sposate con iuste nuptiae (in cui entrambi i coniugi erano dotati del ius conubii), oppure di un fratello o parente prossimo (adgnato). Tuttavia la condizione della donna romana, ed in special modo della Matrone, era decisamente migliore di quella della donna greca. La materfamilias aveva infatti, se pur limitata, una capacità giuridica di diritto privato, come quella di poter ricevere per testamento. Poteva possedere beni personali anche se, in mancanza di marito o altro parente, doveva sottostare a tutela. le leggi delle dodici tavole precisano che solo le vergini vestali potessero essere libere.

Il matrimonio romano era, com'è noto, un rapporto di fatto ma produttivo di

conseguenze giuridiche. Gli sponsali corrispondevano alla promessa di matrimonio, infatti consistevano in reciproche stipulationes, nella antica forma della sponsio. Con ciò il fidanzato era legittimato ad esperire l'actio iniuriarum contro chiunque avesse offeso la donna promessa e poteva anche esercitare l'accusatio adulterii per il tradimento di lei. In età classica gli sponsali non obbligano a concludere il matrimonio.

Il matrimonio era basato sulla maritalis affectio e sul consenso reciproco, infatti le nozze non si attuano con la consumazione o vivendo in situazione di concubinato ("nuptias non concubitus sed consensus facit"). Il matrimonio avveniva tramite la conventio in manu nelle sue tre forme. In tal modo la donna diveniva soggetta alla auctoritas del marito. La conferratio era una cerimonia religiosa, che aveva anche l'effetto di far sorgere, in capo al marito, la manus sulla donna. La coemptio, negozio per aes et libram appartenente al ceppo della mancipatio, con le forme tipiche di questa faceva sorgere in capo al c.d. acquirente, ovvero il marito, la manus: da notare che la donna poteva liberamente compiere gli atti rituali e se era libera e cittadina romana, tale rimaneva anche dopo il rituale. Con l'usus il marito acquisiva la manus sulla donna se vi era stato anche un anno di coabitazione.

Le unioni extra matrimoniali avevano importanza ai fini giuridici anche se considerate inferiori rispetto al matrimonio. Il concubinato aveva luogo nei casi in cui per i componenti la coppia, oggi la definiremmo "coppia di fatto", non poteva aver luogo il conubium, a causa della diversità di classe sociale (ad es., un senatore con una liberta) o quando mancava sempre per ragioni sociali l'honor matrimonii (ad es., se la donna era una prostituta o considerata di mal affare).

Vi erano casi in cui i rapporti sessuali erano puniti dal diritto romano: l'adulterium, punito dalla Lex iulia de adulteriis, consisteva nell'intrattenere rapporti sessuali nel caso in cui uno dei due complici fosse già legato da vincolo matrimoniale. Se nessuno era legato da vincoli coniugali, allora si configurava lo stuprum. In tali casi qualsiasi cittadino romano poteva perseguire l'uomo o la donna con l'Accusatio publica iure extranei. Singolare, ai nostri occhi, appare il fatto il marito doveva preventivamente ripudiare la moglie adultera altrimenti si sarebbe pubblicamente esposto all'Accusatio lenocinii. Il paterfamilias o il marito che avevano la manus sulla donna accusata di adulterio avevano un'accusatio privilegiata (accusatio adulterii iure mariti vel patriis).

Indifferente era invece per il diritto romano l'intrattenere rapporti sessuali con prostitute.

Il *divortium* (o *repudium*), era, secondo le fonti più autorevoli, una prerogativa essenzialmente maschile e veniva esercitata soprattutto in caso di adulterio della donna. La *Lex Iulia de adulteriis coercendis* tentò di limitare i casi reprimendoli con sanzione pecuniaria.

La donna, prima dei dodici anni, ovvero prima della pubertà secondo i romani, era sottoposta, al pari dei maschi alla tutela *impuberum*. Dopo i dodici anni era sottoposta alla tutela *mulierum*: tale tutela era giustificata dalla c.d. *levitas animi* femminile, sul presupposto cioè che le donne potessero costituire una seria minaccia per il patrimonio della famiglia o del gruppo. Le donne, potendo possedere beni, potevano disporre limitatamente ed in ogni caso la loro volontà di disposizione doveva essere integrata da quella del tutore soprattutto in caso di alienazione di *res Mancipi* che poteva avvenire solo nelle forme della *mancipatio*. L'istituto della tutela degrada d'importanza in maniera proporzionale al degradare della svalutazione delle *res Mancipi*.

Bruno Enrico

<https://www.diritto.it/cenni-sulla-condizione-giuridica-della-donna-nellantica-roma-dalla-formazione-della-famiglia-fino-allimpero/>